



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU) | +39 0782 55710
 protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | comune.ussassai.og.it
 C.F. e P.IVA 00160240917

Area Amministrativo Sociale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. generale n. 251 del 04/08/2023	Reg. settore n. 86 del 04/08/2023	Oggetto: APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI PER OMMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARI 2019.
--	--	--

Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 10.01.2023 con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio Amministrativo Socio Culturale il sottoscritto Francesco Usai;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 20.03.2023, avente per oggetto approvazione Documento Unico di Programmazione 2023-2025 (DUP), immediatamente eseguibile;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale. n. 4 del 20.03.2023 di approvazione del bilancio di Previsione 2023/2025 immediatamente eseguibile;

Vista la deliberazione della G.C. n. 12 del 28.03.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2023-2025;

Visto il comma 704 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce l'abrogazione dell'art. 14 del D. L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, di istituzione della TARES;

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), è stata istituita, con decorrenza dal 01 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC);

Premesso che l'Imposta Unica Comunale è fondata su due distinti presupposti impositivi, uno basato sulla natura e valore degli immobili, l'altro legato all'erogazione e fruizione di servizi comunali;

Dato atto che la IUC è composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore dell'immobile a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
- TASI (Tributo servizi indivisibili) componente servizi a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore, per i servizi indivisibili comunali;

- TARI (Tributi Servizio Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che, in merito alla TARI:

- il presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- la tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria;
- i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono stabiliti dal D. Lgs. n. 158/1999 recante il “metodo normalizzato”;
- la tariffa calcolata secondo il “metodo normalizzato” è di tipo binario in quanto suddivisa in parte fissa, determinata per la copertura delle componenti essenziali del costo del servizio, indipendenti dalla quantità di rifiuti prodotti, e in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e che il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, il calcolo avviene sulla base della superficie con l'applicazione, in entrambi i casi, dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999;
- ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di appartenenza;

Visto l'art. 1, comma 738 e ss., L. 160/2019 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'art.1, commi 161 e 162, della L. 296/2006, in materia di accertamenti relativi ai tributi di competenza degli Enti locali;

Preso atto che, ai sensi del comma 161 sopra citato gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati;

Vista la Legge n. 160/2019, in particolare l'art. 1, commi 792 - 804 in materia di accertamenti esecutivi e riscossione;

Visto il comma 792 dell'art. 1 della legge sopra citata, il quale stabilisce che: *“Le attivita' di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:*

a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'[articolo 52, comma 5](#),

lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonche' il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresi' recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonche' l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procedera' alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente e' riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonche' in caso di definitivita' dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;

b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste e' affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione e' sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione e' ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le modalita' di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell'ente. Le

modalita' di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) omissis;”

Visto l'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, nel quale è previsto che non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta;

Visti i Decreti Legislativi del 1997 n. 471 e 472 in materia di sanzioni amministrative per violazioni tributarie;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con Deliberazione del Consiglio n. 13 del 30.07.2015;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della L. 269/2006 "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

Viste le Deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 13 del 30.07.2015 di approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- n. 1 del 21.01.2019 di approvazione del Piano Finanziario TARI anno 2019;
- n. 2 del 21.01.2019 di approvazione delle tariffe e scadenze TARI anno 2019;

Data la conoscenza legale degli atti deliberativi di cui sopra, concretizzata con l'avvenuta pubblicazione degli stessi all'Albo Pretorio Comunale;

Considerato che dall'esame degli elementi contenuti nelle banche dati presenti presso il Comune e dal confronto con le banche dati messe a disposizione dell'Amministrazione finanziaria e dalla verifica dei versamenti effettuati sono emerse, a carico di svariati contribuenti, situazioni debitorie pendenti;

Considerato che il Tributo Provinciale per l'Esercizio delle Funzioni ambientali (TEFA), è determinato per l'anno 2019 nel 5%;

Considerato che l'ultimo periodo del comma 5, art. 19, del D. Lgs. n. 504/1992, in tema di tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente testualmente recita: "*Al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.*";

Visto il riepilogo generato dal programma gestionale in uso presso l’Ufficio Tributi indicante n. 63 avvisi per omesso o parziale versamento TARI anno 2019, per un importo totale di € 12.555,00 al lordo di sanzioni, interessi e spese di notifica come di seguito dettagliato:

a)	Imposta (al lordo del TEFA)	€ 9.699,00
	Importo lordo TEFA	€ 461,85
	Importo netto TEFA (TEFA lordo – 0,30%)	€ 460,46
b)	Imposta (al netto del TEFA)	€ 9.239,00
c)	Sanzioni	€ 2.033,00
d)	Interessi	€ 413,00
e)	Spese di notifica	€ 409,50
	TOTALE (a+c+d+e) arrotondato	€ 12.555,00

Dato atto che il documento comprensivo di tutti avvisi di accertamento, depositato agli e non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Precisato che il credito di cui sopra deve identificarsi come di dubbia esigibilità;

Visto l’art. 2 del Decreto Legge n. 193 del 2016 il quale stabilisce che “*A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all’articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attivita’ di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle societa’ da esse partecipate.*”;

Vista:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31/07/2017 con la quale è stato disposto di delegare le funzioni ed affidare le attività relative alla riscossione coattiva tramite ruolo, di cui al D.P.R. n.602 del 1973, delle entrate del comune di Ussassai, sia tributarie sia patrimoniali, con decorrenza dalla data di adozione dell’atto, al soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale “Agenzia delle Entrate – riscossione”, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’artt. 1 e 2-bis D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito in legge con modificazioni dall’art.1 della legge 1/12/2016 n. 225;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30.05.2022 con la quale l’affidamento della riscossione coattiva è stato esteso anche all’attività di riscossione coattiva conseguente all’emissione di avvisi di accertamento esecutivi;

Visto il D. Lgs. n. 546/1992 in tema di ricorso tributario;

Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti

endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Ritenuto di dover provvedere ad approvare la lista di carico derivante dagli accertamenti per omesso/parziale versamento TARI anno 2017 ed a disporre il relativo accertamento contabile;

Visto il vigente T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Vista la Legge 27.07.2000 n. 212 recante: “disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Di approvare la lista di carico relativa agli avvisi di accertamento emessi per omesso o parziale versamento del tributo TARI anno 2019, composta da n. 63 avvisi per un totale arrotondato di € 12.555,00 suddivisi per le voci indicate nel prospetto che segue:

a)	Imposta (al lordo del TEFA)	€ 9.699,00
	Importo lordo TEFA	€ 461,85
	Importo netto TEFA (TEFA lordo – 0,30%)	€ 460,46
b)	Imposta (al netto del TEFA)	€ 9.239,00
c)	Sanzioni	€ 2.033,00
d)	Interessi	€ 413,00
e)	Spese di notifica	€ 409,50
	TOTALE (a+c+d+e) arrotondato	€ 12.555,00

Di accertare l’entrata relativa a n. 63 avvisi di accertamenti TARI 2019 per un importo di € 12.555,00 arrotondato all’euro, comprensiva del tributo provinciale da riversare alla provincia di appartenenza, sul capitolo 1032/1 in conto competenza esercizio 2023 del bilancio di previsione pluriennale 2023/2025;

Di precisare che il documento comprensivo di tutti gli avvisi di accertamento, depositato agli atti dell’Ente e non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dare atto che il credito di cui sopra deve essere identificato come credito di dubbia esigibilità;

Di impegnare a favore della Provincia di Nuoro la somma di € 460,46 (derivante da € 461,85 meno 0,30% spettante al comune per riscossione TEFA), quale importo spettante per l’accertamento dell’anno 2019 in relazione al Tributo per l’esercizio delle funzioni di Tutela, protezione ed igiene dell’ambiente;

Di imputare la somma di € 460,46 al Cap. 1200, esercizio 2023 del Bilancio Pluriennale 2023/2025;

Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione albo pretorio *on-line* del sito internet istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
MURA LISA

Il Responsabile del Servizio
USAI FRANCESCO

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 04/08/2023

Il Responsabile del Servizio

USAI FRANCESCO

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Visto in ordine alla regolarità contabile

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 04/08/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

ORAZIETTI CINZIA

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ACCERTAMENTI

Titolo	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno	Numero
1.01.01.51.002	1032.1	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARI 2019.	12.555,00	2023	546

